



Spett.le STRUTTURA DI MISSIONE ZES

zes.unica@certpec.camcom.it

Oggetto: Criteri e modalità di svolgimento delle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica (AU) ex art. 15 D.L. 124/2023, di competenza della SUD ZES.

CIRCOLARE ESPLICATIVA

La presente Circolare si inserisce nell'ambito degli sforzi che la scrivente Sezione sta compiendo per garantire il rispetto delle procedure di valutazione ambientale attribuitele nell'ambito dell'assetto organizzativo della Regione Puglia, in adempimento a previsioni normative nazionali e regionali, e nel contempo ogni possibile semplificazione nel solco dell'iter di Autorizzazione Unica (AU) prevista dall'art. 15 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, di competenza della SUD ZES.

La presente Circolare ha la finalità di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina VAS nella Regione Puglia, in relazione ai procedimenti unici di competenza della SUD ZES Unica e di garantire il coordinamento procedimentale tra la VAS e l'Autorizzazione Unica ex art. 15 del D.L. 124/2023.

La Circolare tratta in particolare:

- A. l'applicabilità delle diverse tipologie di procedura VAS (esclusione, verifica di assoggettabilità a VAS, verifica di VAS semplificata, VAS completa);
- B. le modalità di integrazione dell'endoprocedimento VAS all'interno dell'iter di Autorizzazione Unica ex art. 15 del D.L. 124/2023;
- C. i flussi informativi e gli obblighi istruttori che la legge pone a carico dell'Autorità Procedente e dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
- D. le tempistiche procedurali, incluse le riduzioni previste per gli interventi ricadenti nella ZES Unica.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento afferisce a:

- D.Lgs. 152/2006, Parte II (Obblighi VAS generali)
- L.R. 44/2012 (Procedure regionali VAS)
- R.R. 18/2013 (Procedure semplificate VAS, screening, esclusioni)
- D.L. 124/2023 art. 15 (Autorizzazione Unica ZES)

L'Autorizzazione Unica ZES non sostituisce, non deroga e non esclude automaticamente gli obblighi di sottoposizione a VAS, verifica di assoggettamento a VAS o esclusione da VAS.

RUOLI

Ai fini di quanto riportato nella presente Circolare:

- il **proponente** è il soggetto che presenta istanza di AU ex art. 15 del D.L. 124/2023;
- l'**autorità procedente** è la struttura SUD ZES incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'**autorità procedente delegata dalla struttura SUD ZES** è il Comune territorialmente competente per la pubblicazione della documentazione VAS sui siti istituzionali delle amministrazioni comunali, sullo sportello ambientale regionale per la registrazione dei piani esclusi da VAS e per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del "rende noto" in caso di VAS completa;
- l'**autorità competente** è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
- i **soggetti competenti in materia ambientale** (SCMA) sono:
 - a. servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
 - b. servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
 - c. Autorità Idrica Pugliese;
 - d. Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA);

-
- e. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
 - f. Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;
 - g. Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato.

Laddove il territorio su cui esercitano le rispettive competenze risulti interessato, anche parzialmente, dalle previsioni di un piano o programma, i seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:

- a. Consorzi di bonifica;
- b. Autorità portuali o marittime;
- c. Enti Parco;
- d. Enti di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Circolare si riferisce agli interventi ricadenti nel territorio regionale oggetto di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata dalla SUD ZES, nei casi in cui:

- ricorrono le condizioni di esclusione dalla VAS previste dalla normativa regionale e nazionale ex art. 7 del RR 18/2013;
- sia necessaria la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata ex art. 6 co. 1 R.R. 18/2013;
- ricorrono le condizioni di coordinamento tra più procedure di valutazioni ambientali, come disciplinato dall'art. 17 della LR 44/2012.

ATTIVAZIONE DELL'ENDOPROCEDIMENTO VAS

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o della VAS semplificata deve essere formalmente attivata dall'Autorità Procedente (SUD ZES) inviando alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (Autorità Competente), tramite PEC, la seguente documentazione:

- istanza di attivazione procedura VAS o della VAS semplificata;
- documentazione specifica ambientale ai fini VAS;
- documentazione tecnica completa;
- link permanente contenente tutti gli elaborati depositati nella piattaforma ZES, accessibile al pubblico generalizzato;
- link permanente contenente documentazione specifica ambientale ai fini VAS pubblicato sul portale dell'amministrazione comunale territorialmente competente.

Si sottolinea l'inderogabilità che la documentazione progettuale sia resa accessibile anche al pubblico generalizzato in modo che sia garantita la pubblicità della stessa.

L'autorità competente (Sezione Autorizzazioni Ambientali) provvede a prendere in carico l'istanza e a trasmettere apposita nota di avvio ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) che, una volta visionata la documentazione pertinente resa disponibile ai link innanzi richiamati, potranno concorrere al procedimento fornendo eventuali contributi.

AVVIO CONSULTAZIONI

L'Autorità Competente (Sezione Autorizzazioni Ambientali):

- avvia la consultazione ai sensi dell'art. 6 L.R. 44/2012 e art. 7 della L. 241/90, a seguito di istanza trasmessa dall'Autorità Procedente (SUD ZES) con valenza di atto di formalizzazione;
- individua i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA);
- indica i termini ridotti di un terzo ai sensi della semplificazione ZES Decreto Legge n. 152/2021, convertito dalla Legge n. 233/2021.

ACQUISIZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCMA)

I Soggetti Competenti in Materia Ambientale trasmettono i "contributi istruttori" pertinenti al carattere strategico delle valutazioni ambientali all'Autorità Competente (Sezione Autorizzazioni Ambientali) nonché all'Autorità Procedente (SUD ZES).

CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO FINALE

L'Autorità Competente (Sezione Autorizzazioni Ambientali), valutata la documentazione e l'esito della consultazione, può:

- richiedere integrazioni;
- adottare il *Provvedimento di Verifica*, stabilendo:
 1. non assoggettamento a VAS;
 2. assoggettamento a VAS

Il provvedimento è rilasciato solo dopo la verifica del pagamento degli oneri VAS.

VAS COMPLETA

Nel caso di assoggettamento a VAS, l'Autorità Procedente (SUD ZES) potrà formulare istanza di avvio della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 11 della LR 44/2012.

L'istanza dovrà comprendere:

- a. rapporto ambientale aggiornato e integrato con gli esiti della consultazione e delle prescrizioni indicate nel provvedimento di assoggettamento a VAS;
- b. link permanente contenente tutti gli elaborati depositati nella piattaforma ZES, accessibile al pubblico generalizzato;
- c. link permanente contenente documentazione specifica ambientale ai fini VAS pubblicato sul portale dell'amministrazione comunale territorialmente competente;
- d. pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del "rende noto" ai fini della partecipazione pubblica, a cura dell'Autorità Procedente delegata (Comune territorialmente competente).

Decorso i 30 giorni di pubblicazione (ridotti di un terzo rispetto agli ordinari 45 gg), l'Autorità Procedente (SUD ZES) presenterà istanza di parere motivato corredata delle eventuali controdeduzioni ai contributi acquisiti in fase di consultazione pubblica.

L'Autorità Competente (Sezione Autorizzazioni Ambientali), valutata la documentazione e l'esito della consultazione, adotta il provvedimento di *parere motivato*.

Il provvedimento è rilasciato solo dopo verifica del pagamento degli oneri VAS.

ONERI ISTRUTTORI VAS

Riferimenti normativi: art. 12 L.R. 26/2022 allegato E)

Modalità di pagamento:

- a) in caso di soggetti privati o comunque Enti non soggetti a regime di Tesoreria unica, mediante il sistema Pago PA accedendo alla piattaforma MyPay della Regione Puglia attraverso il seguente link: <https://pagamenti.regione.puglia.it/fecittadino/home>
- b) in caso di Enti pubblici soggetti al regime della Tesoreria unica, tramite IBAN regionale IT43G0100004306TU0000023426.

TEMPISTICHE PROCEDURALI

Fatta eccezione per le istanze che richiedano una VInCa appropriata, le tempistiche sono disciplinate dall'art. 6 R.R. 18/2013, con le seguenti precisazioni:

- i termini di risposta dei SCMA e degli enti consultati sono ridotti di un terzo per effetto delle semplificazioni amministrative previste per le ZES;
- l'Autorità Procedente (SUD ZES) deve attivare la procedura contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi ex art. 15 del D.L. 124/2023, per evitare ritardi nell'iter autorizzativo complessivo;
- l'Autorità Procedente (SUD ZES) può attivare la procedura in sede di conferenza di servizi ex art. 15 del D.L. 124/2023 o con istanza successiva agli esiti della seduta di CDS. In entrambi i casi occorrerà sospendere i termini della conferenza di servizi per consentire il corretto espletamento delle procedure di valutazione ambientale;

COORDINAMENTO TRA VAS E AU

Il provvedimento di VAS costituisce parte integrante del procedimento di AU. Ne consegue che secondo il quadro normativo di riferimento vigente non sia possibile il rilascio di una AU senza gli esiti della VAS.

Le tempistiche ridotte del R.R. 18/2013 risultano pienamente compatibili con i termini del procedimento AU, a condizione che:

- la VAS sia attivata contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi ex art. 15 del D.L. 124/2023;
- la documentazione sia completa e pubblicamente accessibile.

INTEGRAZIONE CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Nel caso di interventi ricadenti in area Rete Natura 2000, interessati da habitat e specie protette, occorre attivare la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, secondo le linee guida nazionali e le disposizioni regionali rinvenibili sul portale della Regione puglia link: <https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/normativa-vinca>

In adempimento alla normativa nazionale, ove occorra rilasciare un parere Valutazione di incidenza ambientale (VInCA) la procedura di verifica di VAS sarà integrata ai sensi dell'art. 17 della LR 44/2012 in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 4 commi 10 e 16 della LR 26/2022.

Parimenti per le procedure integrate di verifica di assoggettabilità a VAS e verifica di assoggettabilità a VIA l'iter amministrativo delle valutazioni ambientali sarà coordinato dall'autorità competente regionale ai sensi dell'art. 17 della LR 44/2012 in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 4 comma 10 della LR 26/2022.

In questo caso i tempi, se pur ridotti di un terzo, ai fini della consultazione preliminare e pubblica, non potranno coincidere con il perimetro temporale delle AU. Di tanto la Struttura di missione ZES è invitata a tenere conto, eventualmente sospendendo i termini della conferenza di servizi per il tempo necessario al completamento delle procedure di valutazione ambientale.

Nel caso di procedura coordinata di verifica di assoggettabilità a VAS e verifica di assoggettabilità a VIA, in ragione della integrazione tra le procedure, per la verifica di VAS verrà applicato l'iter amministrativo ordinario di cui all'art. 8 della LR 44/2012, con la riduzione delle tempistiche di un terzo.

INDICAZIONI OPERATIVE PER SUAP, COMUNI ED ENTI TERRITORIALI

Gli Enti territoriali possono certificare e/o autocertificare l'esclusione da VAS nei termini di cui alle disposizioni dell'art. 7 del RR 18/2013. In particolare, preliminarmente alle procedure di AU, i proponenti per il tramite delle amministrazioni abilitate alla registrazione ovvero degli uffici comunali, al ricorrere delle condizioni di Regolamento, possono caricare l'istanza di esclusione da VAS sul portale regionale. L'istanza sarà intesa con funzione di autocertificazione, nel caso di mancato campionamento. Per le istanze campionate si procederà alla istruttoria che si concluderà con provvedimento amministrativo regionale.

Gli Enti territoriali sono invitati ad attenersi alle indicazioni della presente circolare in modo da concorrere al raccordo procedimentale che consente il contenimento dei tempi dei procedimenti ed a tal fine è opportuno che garantiscano la tempestiva trasmissione degli atti.

In materia di esclusione da VAS è il caso di ribadire che l'applicazione di quanto disciplinato all'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 si configura solo nella ipotesi di localizzazione della singola opera, che abbia già scontato un percorso amministrativo VAS all'interno di uno strumento di pianificazione.

Il Coordinatore VAS/Coordinatore amministrativo VInCA

Avv. Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe Angelini